

Contenuti del DVR



CONCETTI E DEFINIZIONI

“Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (D. Lgs. 81/08)

Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro (DdL) effettua “ la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ... finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (D.Lgs. 81/2008, art. 2).

CONCETTI E DEFINIZIONI

PERICOLO O FATTORE DI RISCHIO (HAZARD)

ESPOSIZIONE (EXPOSURE)

RISCHIO (RISK)

DANNO (INJURY, DAMAGE)



PERICOLO

ESPOSIZIONE

RISCHIO

DANNO

CONCETTI E DEFINIZIONI

I FATTORI DI RISCHIO

I FATTORI DI RISCHIO

- **Strutture Agenti**
- **Macchine**
- **Impianti Elettrici**
- **Incendio-esplosioni**

PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale)

- **Agenti Chimici**
- **Agenti Fisici**
- **Agenti Biologici**

PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Rischi trasversali)

- **Organizzazione del lavoro**
- **Fattori psicologici**
- **Fattori ergonomici**

Criteri generali e modalità operative per la compilazione

La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) costituisce obbligo non delegabile del DdL (Datore di Lavoro) ed è mirato ad individuare e registrare tutti i rischi per la salute, in grado cioè di causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda, definire le modalità adeguate per eliminarli o gestirli (cioè ridurli grandemente), fornire a tutti i suoi Collaboratori (Dirigenti, Preposti, Lavoratori) i mezzi, gli strumenti, le informazioni e l'addestramento adeguati e necessari per tutelare la salute durante l'attività lavorativa.

Il DVR documenta l'organizzazione che il DdL ha predisposto per controllare l'efficacia e l'efficienza del processo di prevenzione dei danni alla salute, in modo da poter intervenire tempestivamente per modificare ed adeguare tutte le misure (strutturali ed organizzative) predisposte, secondo il metodo della revisione periodica programmata e del miglioramento continuo.

Criteri generali e modalità operative per la compilazione

Il DVR deve essere predisposto dal DdL su misura della sua specifica Azienda: deve indicare criteri e metodi adottati per l'analisi di ogni tipologia di rischio, contestualizzando tale analisi alle fasi di lavorazione, alle mansioni ed ai lavoratori esposti ai rischi; deve considerare i rischi specifici per le lavoratrici ed i lavoratori; deve contenere riferimenti alle specifiche valutazioni previste dalle norme (quali ad esempio agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, rischio incendio), in rapporto anche ad eventuali disposizioni contenute nella relazione sanitaria redatta dal medico competente.

Il documento indica gli "attori" coinvolti nel processo di valutazione; indica cioè come sono stati coinvolti i dirigenti, i preposti, i lavoratori, R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente; in quali fasi e con quali modalità queste figure hanno partecipato al processo di valutazione.

Criteri generali e modalità operative per la compilazione

Nella fase di stima dell'esposizione ai rischi individuati, il documento deve considerare l'efficacia e l'efficienza delle misure di prevenzione e protezione già introdotte dal datore di lavoro. Si analizzano le cause e circostanze di ciascuno dei rischi indicando le misure tecniche, organizzative e procedurali per contenerli al livello più basso possibile e/o ridurli con interventi programmabili nel tempo, in una logica di miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori. Gli orientamenti comunitari indicano l'utilità di avviare le attività di valutazione dei rischi (assegnare un valore ad ognuno), separando i rischi individuati in due categorie:

- rischi ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo
- rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato.

D. Lgs. 81/08 art. 28: oggetto della valutazione

Relazione su tutti i rischi, inclusi quelli correlati a stress differenze di genere, età, provenienza da altri paesi precisando i criteri di valutazione

Indicazioni delle misure di prevenzione e protezione, compresi DPI

Programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza

Individuazione delle procedure e dei ruoli aziendali per l'attuazione delle misure

Indicazione dell'organigramma aziendale della sicurezza

Individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici, che richiedono competenze ed esperienza specifiche

D. Lgs. 81/08 art. 29: modalità di effettuazione della valutazione

A cura del datore di lavoro, con la collaborazione del RSPP e del MC, previa consultazione del RLS

Aggiornamento in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, o a seguito di infortuni significativi o dei risultati della sorveglianza sanitaria

CONTENUTI

Criteria e procedure di valutazione

Oggetto della valutazione: ambiti, mansioni, attività

Individuazione e quantificazione dei rischi

Misure di prevenzione


Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento

Soggetti coinvolti nella valutazione

Definizione di un sistema per il controllo dell'efficienza e dell'efficacia nel tempo delle misure adottate

- - Piano di riesame
- - Raccolta documentazione

DVR Dinamico



**Comprende
la
valutazione
delle attività**



**Aggiornato
in tempo
reale**



INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE

ELENCO dei fattori di rischio

CONFRONTO con

entità (concentrazione, intensità)

tempo esposizione


misure di sicurezza attuate

Risultato

rischio residuo = reale rischio cui è soggetto il lavoratore

VALORE DEL RISCHIO

$$R = P \times G$$



P = PROBABILITÀ

G = GRAVITÀ

MATRICE

Probabilità

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

non
significativo

moderato

non
moderato

grave

danno

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Correlazione tra valore del rischio ed azioni da intraprendere

R	> 8	Azioni correttive indilazionabili
R	4 - 8	Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
R	2 - 3	Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine
R	= 1	Azioni migliorative da programmare nel medio-lungo termine

Si riportano di seguito alcuni suggerimenti operativi per la :

Individuazione dei pericoli per la sicurezza dei lavoratori

Individuazione dei rischi specifici presenti in azienda impiegando la metodologia ed i criteri dichiarati.

Espressione del giudizio di rilevanza sui rischi individuati impiegando la metodologia ed i criteri dichiarati

Individuazione/descrizione delle misure di prevenzione e protezione programmate per eliminare o ridurre il livello dei rischi determinati in conseguenza della valutazione

Individuazione dei pericoli per la sicurezza dei lavoratori

Si descrive la sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo lavorativo, articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi rilevanti per l'individuazione dei pericoli, anche in relazione alle modalità di lavoro: articolato su turni, in cantieri fissi/mobili, ecc..

L'analisi non trascurerà le situazioni di lavoro che esulano dalla routine (manutenzione, pulizia, arresto e riattivazione di impianti, cambio di lavorazioni).

Si dovranno coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti per raccogliere le loro conoscenze ed esperienze; si esamineranno il registro infortuni ed eventuale altra documentazione disponibile al fine di identificare i pericoli presenti sulla base degli eventi negativi avvenuti nel passato nell'azienda.

L'impiego di check list di pericoli, seppure di utilità, non può essere considerato come l'unico mezzo disponibile per la loro individuazione.

Individuazione dei rischi specifici presenti in azienda impiegando la metodologia ed i criteri dichiarati.

Questa fase si effettua considerando la efficacia e la efficienza delle misure di prevenzione e protezione già introdotte, in riferimento non solo all'obiettivo di contenere e minimizzare i rischi , ma anche a quello del miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro.

Si analizzeranno le cause e circostanze di ciascuno dei rischi considerando sia le carenze di tipo tecnico come quelle di tipo procedurale/organizzativo; inoltre si dovranno attentamente valutare i comportamenti rischiosi con lo scopo di eventualmente correggerli con misure informative e formative dirette ai lavoratori

Qualora emergano situazioni "fuori norma" si effettueranno immediatamente interventi correttivi.

A conclusione di questa fase e' opportuno indicare i pericoli presi in considerazione per i quali la valutazione concluda circa l'assenza d'esposizione e dunque per la non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione particolari.

Espressione del giudizio di rilevanza sui rischi individuati impiegando la metodologia ed i criteri dichiarati

Si descriverà il criterio utilizzato con riguardo ai passaggi in cui la metodologia di valutazione assunta preveda che si debbano fare delle scelte, particolarmente in relazione alle due categorie di rischi:

rischi ben noti per i quali si identificano prontamente le misure di controllo rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato

I criteri e i metodi devono consentire l'attribuzione del giudizio sintetico di rilevanza del rischio.

Si assume che per alcuni rischi (in particolare quelli non riconducibili ad un confronto con uno standard normativo o tecnico di riferimento) la valutazione dei rischi potrà basarsi sul contributo della soggettività del/dei valutatore/i nell'attribuire loro maggiore o minore rilevanza.

Individuazione/descrizione delle misure di prevenzione e protezione programmate per eliminare o ridurre il livello dei rischi determinati in conseguenza della valutazione

Andranno indicate misure tecniche, organizzative e procedurali atte a eliminare o quantomeno ridurre il livello di rischio determinato dalla valutazione. Queste misure dovranno essere attentamente esplicitate con riferimento anche e soprattutto alle risorse da mettere a disposizione, alle strutture ed ai mezzi necessari, nonché alle persone incaricate del controllo sull'effettuazione delle attività.

Quando l'entità del rischio è riferibile alla mancata messa in atto di quanto previsto dalla normativa, le misure di tutela e di messa a norma non devono essere programmate nel tempo, ma attuate immediatamente.